



Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

14 ottobre 2013

Premessa

Il 15 luglio scorso è stato pubblicato il documento di consultazione concernente la Delibera recante “Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.

Come precisato nel suddetto documento, la citata Delibera prevede una disciplina “minimale”, finalizzata essenzialmente a stabilire che i promotori finanziari debbono osservare, ai fini degli adempimenti connessi agli obblighi di adeguata verifica della clientela, le misure, le modalità e le procedure interne previste dagli intermediari, per i quali essi prestano la propria attività.

Osservazioni pervenute

Sono pervenute osservazioni da parte di:

- ANASF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROMOTORI FINANZIARI;
- Prof. GIUSEPPE G. SANTORSOLA.

Di seguito si sintetizzano le osservazioni pervenute con le relative valutazioni.

* * *

L'ANASF esprime una valutazione pienamente positiva della Delibera, giudicando condivisibile l'approccio della Consob, finalizzato ad escludere l'imposizione ai promotori finanziari di obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti, oltre che dalle norme di legge e regolamentari,

dall'osservanza delle misure e procedure interne già previste dall'intermediario per il quale essi operano.

Per tali ragioni, l'ANASF non propone alcuna modifica del testo della Delibera medesima.

Tuttavia, l'ANASF reputa inappropriato riferire ai promotori finanziari la qualificazione di "ausiliari", utilizzata nella Nota esplicativa annessa alla bozza di Delibera. L'Associazione, difatti, ritiene che l'uso di tale termine potrebbe essere inteso come volontà di trascurare le differenze intercorrenti tra il promotore-dipendente ed il promotore non legato all'intermediario da un rapporto di lavoro subordinato.

A tal proposito, si rappresenta che nella Nota esplicativa il termine "ausiliari" è stato impiegato in modo atecnico (dove l'uso delle virgolette) ed onnicomprensivo al solo fine di dare risalto al concetto di fondo che i promotori sono soggetti inseriti nell'organizzazione aziendale dell'intermediario che svolge, per il loro tramite, l'offerta fuori sede e che, di conseguenza, nell'adempimento degli obblighi volti alla prevenzione del riciclaggio/finanziamento del terrorismo, essi devono seguire le modalità procedurali ed operative stabilite dall'intermediario.

* * *

Il **Prof. Giuseppe G. Santorsola** valuta la proposta regolamentare in esame come “*pienamente condivisa*”, precisando altresì l'impossibilità di individuare “*utili alternative*”.

Ciò premesso, egli peraltro prospetta “*alcune perplessità o considerazioni*” di carattere generale, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali, che gli intermediari debbono approntare per un'efficace ed efficiente applicazione della disciplina *de qua*.

Al riguardo, si osserva che, per un verso, la materia risulta disciplinata dal Provvedimento Banca d'Italia del 10.3.2011 sull'organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio (cfr., in particolare, la Sez. IV del Cap. II che regola i presidi in materia di rete distributiva) e, per altro verso, che rientra nell'autonomia decisionale (e nella connessa responsabilità) dei singoli intermediari la predisposizione di adeguati presidi, modulati in rapporto alle specificità della propria attività, alle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative.

* * *

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si procede all'adozione della Delibera posta in consultazione, che previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob, entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.